RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

REVISIONE E CONTROLLO

di PAOLO DI BIASE

# I sindaci chiamati a controllare anche la gestione dei rischi

*L'organo di controllo dovrà verificare non solo l'esistenza formale dei presìdi, ma anche la loro effettiva capacità di individuare, misurare, monitorare e gestire i rischi.*

Con l'approvazione della c.d. legge Capitali, che riforma il Codice Civile in merito alle tematiche di amministrazione e controlli, i collegi sindacali saranno tenuti a indagare su nuove tematiche quali la verifica dell'esistenza di un ufficio risk management, la valutazione della ragionevolezza e coerenza del sistema che intercetta i rischi rilevanti, i controlli sul governo dei rischi aziendali. La nuova normativa prevede, in aggiunta, modifiche di rilievo sulle cause di incompatibilità fra componenti dell'organo di controllo e amministratori.

Il nuovo art. 2403 c.c., che definisce i doveri del collegio sindacale in tema di controllo su legge, statuto, corretta amministrazione e adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, vede l'ingresso anche del **controllo del sistema di controllo interno e della gestione dei rischi.**
L'organo di controllo dovrà verificare non solo l'esistenza formale dei presìdi posti in essere dalla società, ma anche **l'efficacia di tali presidi nell'individuare, misurare, monitorare e gestire i rischi.** Sarà quindi molto importante l'attività svolta dai sindaci nella mappatura dei rischi, la tempestività dei report agli amministratori, il coordinamento tra le funzioni di controllo e la capacità dell'assetto aziendale di intercettare segnali di crisi o anomalie rilevanti.

In merito ai **compensi spettanti al comitato esecutivo,** con la modifica normativa, il collegio sindacale e il comitato per il controllo sulla gestione (nel sistema monistico) dovranno esprimere uno specifico parere anche sulla congruità dei compensi spettanti a tutti i componenti del comitato esecutivo anche quando, si ritiene, lo stesso sia deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

Ulteriori importanti modifiche hanno riguardato le **norme sulle cause di incompatibilità fra componenti dell'organo di controllo e amministratori.** Viene prevista un'assoluta equiparazione in tema di ineleggibilità fra i rapporti di coniugio fra amministratori e sindaci e ipotesi di convivenza, cioè la situazione di coabitazione stabile di sindaci e amministratori, senza vincolo matrimoniale o civile; diventeranno quindi, causa di incompatibilità, le situazioni disciplinate dall'art. 1, c. 36 L. 20.05.2016, n. 76, che definisce i conviventi di fatto come 2 persone maggiorenni, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune.
Di contro vengono invece ridotte le situazioni di incompatibilità fra i membri degli organi di controllo e gli affini degli amministratori della società. I rapporti fra i sindaci e gli affini degli amministratori, che a oggi sono rilevanti entro il 4° grado, rileveranno, con la nuova normativa, per tutti i componenti degli organi di controllo, ma solo per affinità fino al 2° grado. In pratica, potrebbero essere ammessi i rapporti fra controllore e amministratore che sia zio o nipote del coniuge (figli del fratello o sorella del coniuge) o cugini del coniuge dell'amministratore (affinità di 3° e 4° grado rispettivamente), rapporti fino a oggi non ammessi.
Tali situazioni riguarderanno non solo i rapporti tra amministratori della società e l'organo di controllo, ma anche quello fra i componenti gli organi di controllo e gli amministratori delle società da questa controllata, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.




Riproduzione vietata - giovedì 07 maggio 2026